

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'aggregazione dei comuni di Paderno-Fasolaro, Castelveverde, Ossolaro e Bordolano al mandamento di Casalbuttano, provincia di Cremona.

Presenti e votanti . . . . . 218

Maggioranza . . . . . 110

Voti favorevoli . . . . . 204

Voti contrari . . . . . 14

(La Camera approva.)

Essendo presente l'onorevole Leardi lo invito a prestare giuramento.

(Il deputato Leardi giura.)

#### RELAZIONI DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Invito l'onorevole Meardi a recarsi alla tribuna per riferire sopra alcune petizioni.

**MEARDI, relatore.** Le petizioni che portano i numeri 1096, 1107, 1113, 1124 e 1137 riferendosi tutte ad un solo argomento, chiedo alla Camera di presentarle complessivamente al suo giudizio.

Nel febbraio 1875 una straordinaria nevicata ha portato la desolazione nel circondario di Porto Maurizio. La violenza del turbine fu tale che non solo annientò il raccolto dell'annata, ma, sradicando alberi e rovinando il brotto degli olivi, lasciò tracce anche negli anni seguenti.

A tanto disastro naturalmente fu generale la costernazione, e generale fu in quelle buone popolazioni l'idea di ricorrere al Governo, perchè in qualche modo venisse in loro sollievo. Ed ecco che i comuni, facendosi interpreti dei voti delle popolazioni, hanno deliberata questa serie di petizioni, colle quali, con parole più o meno patetiche, vengono ad esporre il danno subito, e chiedono essenzialmente due cose: 1° che venga concesso un sussidio straordinario, da distribuirsi nei modi dall'equità suggeriti e possibilmente a giudizio dei Consigli comunali; in secondo luogo, considerando che il raccolto delle olive è il principale per quei paesi, chiedono che il Governo provveda affinchè si operi nei catasti una giusta riduzione dell'estimo, o si accordi per qualche anno l'esenzione dall'imposta prediale.

Quanto alla prima istanza non occorrono molte parole per giustificare la deliberazione della Giunta, la quale ha creduto di proporvi puramente e semplicemente l'ordine del giorno.

Per quanto compassionevole sia il caso che portò la desolazione fra quelle sventurate popolazioni, non puoi certamente ammettere come principio diret-

tivo del Governo che si faccia legale dispensatore di beneficenza, o che in certo modo si costituisca quale Cassa generale di mutua assicurazione fra i contribuenti.

Adottando il concetto che lo Stato intervenire debba in queste ed altrettali evenienze concedendo sussidi sul bilancio, le conseguenze sarebbero gravissime. Pur troppo sono frequenti i malori che flagellano l'agricoltura, e tutte le provincie d'Italia furono e sono nei loro più essenziali prodotti bersagliate da mille guai. Nessuna ne andò esente. Basta citare la atrofia dei bachi, il brusone nei risi, la crittogama delle viti, la gomma degli aranci, ecc.

Se a rimediare a tanti guai si richiedesse un generale provvedimento, immaginatene le conseguenze.

Bene è vero che nell'antico Stato sardo il regio editto 14 dicembre 1818 del Re Vittorio Emanuele I, prescriveva al riguardo norme favorevoli. In forza dello stesso, al contingente delle contribuzioni prediale, personale e mobiliare aggiungevansi due centesimi detti appunto di *sussidio* che versavansi nelle tesorerie provinciali. Un quarto di tale prodotto passava nella tesoreria generale e formava un fondo di soccorso che si ripartiva in favore di quelle provincie e comuni che soffrendo gravissimi e straordinari danni per impensati accidenti, meritassero particolare sussidio. L'ammontare dell'altro centesimo e mezzo restava nelle tesorerie provinciali e serviva per accordare indennità ai contribuenti le di cui proprietà fossero danneggiate da grandine, incendi, inondazioni. Gli intendenti delle provincie erano incaricati della verifica di tali infortuni, facendo praticare visite ed ispezioni da appositi commissari e colle norme prescritte dai regolamenti.

Ma di ciò non è più il caso di discorrere, perchè coll'articolo 9 della legge 14 luglio 1864 sul conguaglio dell'imposta fondiaria veniva espressamente annullata la disposizione dell'antico editto del Re Vittorio Emanuele I.

Se poi consideriamo quanto il Parlamento fece in simili circostanze, non troviamo alcun motivo per modificare la decisione nostra. Nel 1872, ad esempio, si fece una legge la quale prorogò il pagamento delle imposte dirette nei comuni gravemente danneggiati dall'irruzione del Vesuvio. Nel 1858 fu approvato eguale provvedimento dal Parlamento subalpino per provvedere alla rovina prodotta dall'infesta crittogama delle viti. Si adottarono eziandio le leggi del 30 giugno e 22 dicembre stesso anno per mitigare gli enormi danni che, come tutti ricorderete, furono cagionati dalla terribile inondazione che avvenne nelle alte valli del Po e del Ticino. Ma in questi progetti di legge sempre si